REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n. 114/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Valeria MISTRETTA	Consigliere
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. 26127 del registro di Segreteria, instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- MASCIA Mario, nato a Sardara il 03/12/1963, residente a Uras (OR), loc. Roia Is Piras n. 1 - CF MSCMRA63T03I428I, titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Uras (OR) - Loc. Case Sparse n. 1, esercente dal 20/10/2011 l'attività di allevamento di ovini - P.I. 00544140957;
- della omonima Ditta individuale MASCIA Mario, in persona del suo titolare e legale rappresentante con sede in Uras (OR) - Loc. Case Sparse snc, domicilio digitale pec mario.mascia@pec.agritel.it, esercente dal 20/10/2011 l'attività di allevamento di ovini - P.I. 00544140957;

entrambi non costituiti in giudizio;

Visto l'atto di citazione depositato il 21 febbraio 2024;

Uditi, nella pubblica udienza del 16 aprile 2025, con l'assistenza del segretario

dott.ssa Francesca SERRA, il relatore Consigliere Elena Brandolini e il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fabiana OLLA; non rappresentato il convenuto.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 21 febbraio 2024, la locale Procura ha citato in giudizio innanzi a questa Sezione il sig. Mascia Mario, in proprio, e quale titolare e legale rappresentate dell'omonima Impresa individuale esercente l'attività di allevamento di ovini, per ivi sentirli condannare al pagamento a favore dell'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e dell'ARGEA (Agenzia Regionale per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura) della somma complessiva di euro 79.747,27 (settantanovemilasettecentoquarantasette/27) o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia, quale danno erariale connesso alla indebita percezione, dolosa, di contributi pubblici di origine comunitaria, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, ottenuti a mezzo di fraudolenti dichiarazioni in relazione alla consistenza dei terreni posseduti.

Nello specifico, viene contestato al convenuto di aver beneficiato, tramite la propria impresa individuale, di contributi nel settore della Politica Agricola Comune, a valere sui fondi F.E.A.G.A. (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) destinato al sostegno diretto degli agricoltori nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC), senza averne diritto avendo, egli, dichiarato nelle

domande finalizzate all'ottenimento di questi, terreni di cui non aveva alcun titolo giuridico che ne legittimasse l'uso.

La vertenza ha preso l'avvio dalla segnalazione della Guardia di Finanza, Gruppo Oristano, del 12 ottobre 2023, a seguito dell'articolata attività ispettiva svolta nell'ambito dell'Analisi Operativa di rischio "Banca delle Terre", elaborata dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione delle Frodi Comunitarie, avente ad oggetto l'inclusione, in domande presentate per la richiesta di contributi PAC da parte di imprenditori agricoli, di terreni inizialmente comprati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, già Cassa per la formazione della proprietà contadina) con la formula del patto di riservato dominio ex art. 1523 c.c., ma già rientrati, alla data di presentazione delle istanze, nella proprietà dell'Istituto per mancato pagamento di più rate di ammortamento (due annuali o quattro semestrali) da parte dell'assegnatario.

Quanto all'odierno convenuto, dalla menzionata attività ispettiva è emerso che il contratto dallo stesso stipulato in data 08/11/1986 con ISMEA è venuto meno alla data del 24/03/2011, stante la declaratoria di risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio e conseguente condanna al rilascio immediato dei terreni, partitamente individuati, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Seconda Sezione Civile, con sentenza in pari data (causa n. 82612/09 R.G.).

Ciononostante, l'odierno convenuto ha presentato, per le campagne dal 2012 al 2022, quindi in date successive a quella di rientro dei terreni nella proprietà di ISMEA, plurime domande di contributi falsamente indicando la conduzione

dei terreni di cui non aveva più la legittima detenzione.

Gli accertamenti effettuati hanno altresì evidenziato che l'inserimento nelle domande delle particelle dei terreni già rientrati in possesso dell'ISMEA dal 2011 ha determinato, per le campagne dal 2012 al 2024, le irregolarità di cui all'art. 60 del Reg. CE 1122/2009 (irregolarità commesse intenzionalmente) e, per le campagne dal 2015 al 2022, le irregolarità di cui agli artt. 18 e 19 del Reg. UE 640/2014 (sovra-dichiarazione di superficie con scostamento superiore al 20%), da cui consegue l'indebita percezione dell'intero ammontare dei contributi ricevuti.

Trattandosi, infatti, di aiuti parametrati all'estensione dei terreni, la disponibilità giuridica delle superfici (delle quali occorre l'indicazione dei riferimenti catastali dettagliati) rappresenta una condizione essenziale per la sussistenza della quale la disciplina normativa di settore richiede il possesso di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca all'imprenditore agricolo la superficie dichiarata, non potendo rilevare la semplice materiale disponibilità dei terreni senza alcuna dimostrazione della titolarità di un diritto reale o personale di godimento previsto dall'ordinamento.

La Procura territoriale, sulla base degli atti istruttori, ravvisata la sussistenza in capo all'odierno convenuto ed alla omonima Impresa Individuale degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile per il danno erariale arrecato al patrimonio dell'AGEA e dell'ARGEA, quantificato in complessivi € 79.747,27, ha proceduto all'inoltro dell'invito alle controdeduzioni ai sensi dell'art. 64 del Codice di giustizia contabile

1.1. L'invitato a dedurre, odierno convenuto, non ha depositato deduzioni scritte né chiesto di essere audito personalmente.

1.2. Pertanto, sulla base degli elementi probatori già acquisiti, la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico del convenuto, in proprio e quale rappresentante legale dell'omonima ditta individuale, in data 21 febbraio 2024 ha depositato l'Atto di citazione in giudizio, ritualmente notificato a questi, sia in proprio, sia in qualità di legale rappresentante dell'omonima Impresa individuale, unitamente al Decreto di fissazione dell'odierna udienza, confermando l'impianto accusatorio e concludendo nei termini di cui sopra.

Secondo la prospettazione attorea, l'odierno convenuto ha innegabilmente agito con dolo poiché, alla data di presentazione delle domande di pagamento, aveva già ricevuto notifica del provvedimento giudiziario decretante la risoluzione del contratto con relativa condanna al rilascio immediato dei terreni e, di conseguenza era ben consapevole di non avere alcuna disponibilità giuridica dei terreni in contestazione. In conseguenza, poiché alla fraudolenta dichiarazione è conseguita l'erogazione di benefici non dovuti, questi ultimi costituiscono danno erariale, corrispondente all'intero contributo erogato. Inoltre, la rappresentazione di una situazione non veritiera al fine di ottenere i contributi pubblici integra il nesso causale tra l'evento lesivo della sottrazione di risorse pubbliche ai destinatari dotati dei requisiti normativamente prescelti e il comportamento tenuto dal presunto responsabile, nelle spiegate qualità.

L'Organo requirente ha, quindi, sostenuto che, vertendosi, in specie, in ipotesi di occultamento doloso del danno, non è intercorsa prescrizione poiché in tal

caso l’esordio del termine non può che essere ancorato al momento della “scoperta” del fatto dannoso, in ogni sua componente oggettiva e soggettiva, coincidente con la conclusione delle indagini del Nucleo della Guardia di Finanza, all'esito delle quali è accertato il comportamento fraudolento.

1.3. L’atto di citazione, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza (in origine fissata per il 23 novembre 2024) è stato notificato al signor Mario MASCIA, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 13/03/24, mediante deposito di una copia conforme all'originale, in plico chiuso, nella Casa Comunale di Uras, a mani della dipendente Scanu Giulietta, addetta all'Ufficio Anagrafe, ed autorizzata al ritiro, con avviso di avvenuto deposito affisso alla porta della abitazione e contestuale inoltro di raccomandata (RAG n° 66858382651-6. spedita dall'Ufficio Postale di OR 2, in data 13/03/2024).

Il convenuto, nelle spiegate qualità non si è costituito in giudizio.

1.4. All’udienza del 23 novembre 2024 la discussione del giudizio è stata rinviata all’odierna udienza (16 aprile 2025) per impedimento del relatore e anche per la notifica dell’estratto del verbale d’udienza si è perfezionata per compiuta giacenza.

Il convenuto, nelle spiegate qualità non si è costituito in giudizio neanche in tale occasione.

1.4. All’odierna udienza l’Organo Requirente ha confermato integralmente la pretesa attorea e quindi le conclusioni di cui all’Atto di citazione.

Al termine della discussione la causa è stata riservata per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

2. Il Collegio è chiamato, nel presente giudizio, a valutare i profili di responsabilità amministrativa afferenti alla condotta posta in essere dal convenuto nelle spiegate qualità, causativa, secondo la prospettazione attorea, di danno erariale per l'indebita percezione, a mezzo della propria ditta individuale esercente l'attività di allevamento di ovini, di finanziamenti pubblici per le campagne dal 2012 al 2022, a carico del fondo F.E.A.G.A. (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) destinato al sostegno diretto degli agricoltori nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC), in conseguenza di dichiarazioni mendaci rese nelle domande di aiuto del possesso di terreni di cui non aveva alcun titolo giuridico che ne legittimasse l'uso, poiché inizialmente comprati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, già Cassa per la formazione della proprietà contadina) con la formula del patto di riservato dominio ex art. 1523 c.c., ma già rientrati, alla data di presentazione delle istanze, nella proprietà dell'Istituto per mancato pagamento di più rate di ammortamento (due annuali o quattro semestrali) da parte dell'assegnatario.

Il danno, pari alle somme percepite e non dovute, è stato quantificato dalla Procura in euro 79.747,27 (settantanovemilasettecentoquarantasette/27) o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

2.1. In via preliminare la Sezione, accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione e del verbale di rinvio dell'udienza di discussione, alla luce della mancata costituzione in giudizio del convenuto Mario MASCIA, in proprio e come legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, ne dichiara la

contumacia ai sensi del combinato disposto degli articoli 171, comma 3, e 291, comma 1, del C.P.C. (*ex multis*, Corte dei conti, questa Sezione, sentenze n. 127 e n. 70 del 2024; Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza n. 408 del 2013, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenze n. 200 del 2013 e n. 427 del 2010, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza n. 126 del 2013), e dell'articolo 93 del Codice della giustizia contabile, in relazione a quanto previsto dall'articolo 46, comma 24, della Legge nr. 69 del 2009. Tale declaratoria, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenze n. 526/1973, 6065/1985, 8873/1991), ha natura di mero accertamento della situazione processuale, senza incidere sulla posizione del contumace come parte del processo, qualità che è acquisita dal convenuto a seguito della rituale notifica dell'atto di citazione.

2.2. Nel merito, la domanda risarcitoria, per le motivazioni di cui appresso, è fondata e merita integrale accoglimento, risultando provata in atti l'illecita percezione da parte del convenuto dei contributi di cui è causa.

Emerge, infatti, in modo inequivocabile dalla documentazione in atti, senza che sia necessario riproporre in questa sede quanto dettagliatamente in essi indicato, che il contratto stipulato dal sig. MASCIA Mario in data 08 novembre 1986 con ISMEA è venuto meno alla data del 24/03/2011, stante la declaratoria di risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio e conseguente condanna al rilascio immediato dei terreni, partitamente individuati, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Seconda Sezione Civile, con sentenza in pari data.

In conseguenza, l'inserimento nelle domande di contributi delle particelle dei

terreni già rientrati in possesso dell'ISMEA dal 2011 ha determinato, per le campagne interessate, le irregolarità di cui all'art. 60 del Reg. CE 1122/2009 (irregolarità commesse intenzionalmente) e le irregolarità di cui agli artt. 18 e 19 del Reg. UE 640/2014 (sovra-dichiarazione di superficie con scostamento superiore al 20%), da cui consegue l'indebita percezione dell'intero ammontare dei contributi ricevuti.

In argomento, il Collegio, in via generale, ricorda e condivide il principio, enunciato già in tempi più remoti dalla consolidata giurisprudenza dei Giudici contabili (cfr. Corte dei conti, Sezione III App., sent. n. 202/2010, Sezione I App., sent. n. 457/2011 e sent. n. 281/2013), in virtù del quale l'irregolare utilizzo delle risorse pubbliche ricevute dal privato, per la realizzazione di un programma di promozione di un settore produttivo, da parte della Pubblica amministrazione determina un danno per l'ente che tali risorse ha erogato, in relazione al concreto andamento del programma al quale il contributo stesso era destinato.

In tale prospettiva deve aversi riguardo alla natura del danno ed alla tipologia degli scopi perseguiti, di modo che ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, nazionali o comunitari, per le sua censurabile condotta, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza della sua azione od omissione sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, realizza un danno per l'ente pubblico, anche sotto il profilo di precludere l'erogazione del finanziamento ad altri possibili beneficiari (Corte dei conti, Sez. Veneto sent. n. 200/2013, in

precedenza n. 56/2011; più di recente, questa Sezione, sent. n. 45/2025).

Del pari, anche la carenza *ab origine* dei titoli necessari per l'accesso ai contributi in agricoltura determina la sottrazione di risorse ad altri soggetti che sarebbero stati legittimati a fruirne e configura uno sviamento funzionale di contributi pubblici rispetto al fine pubblico programmato (cfr. *ex multis*, Corte dei conti, Sez. Sicilia n.10/2022; Sez. Sardegna n. 266/2021 e n. 153/2022, confermata da Sez. I Centrale d'Appello, sent. 214/2024).

Di qui la concretizzazione della prospettata ipotesi di responsabilità erariale nella misura degli aiuti illecitamente percepiti.

Ulteriori elementi di valutazione emergono dal comportamento processuale del convenuto che non ha ravvisato l'esigenza di costituirsi in giudizio per contrastare la pretesa attorea così come non ha ritenuto di far pervenire alcuna documentazione a difesa.

In punto di rifusione integrale dei contributi percepiti, la Sezione, come già evidenziato in precedenti casi analoghi (cfr. per tutte: sentenza n. 153/2022, n. 27/2023, n. 45/2025), ribadisce il principio, confermato anche dai Giudici di Appello di questa Corte (Sezione Prima Giurisdizionale d'Appello, sentenza n. 214/2024 già menzionata) che la violazione, perpetrata attraverso dichiarazioni elusive e non veritiere, della normativa relativa ai requisiti che la legge prevede per l'erogazione del finanziamento pubblico, ne postula l'integrale rifusione, stante la palese violazione delle regole preordinate alle finalità di pubblico interesse stabilite dal legislatore con lo specifico finanziamento.

Alla luce dei fatti di causa e delle motivazioni sopra ampiamente

rappresentate, la condotta del convenuto è da ritenersi connotata da dolo posto che ha consapevolmente indicato, nelle domande presentate, terreni che non erano nella sua giuridica disponibilità, tacendo consapevolmente la circostanza della perdita del titolo per effetto della sopravvenuta risoluzione del predetto contratto con ISMEA.

L'atto di vendita, infatti, oltre a essere gravato dal patto di riservato dominio, conteneva una clausola risolutiva espressa, strumento, di cui all'art. 1456 c.c., che consente all'alienante la risoluzione contrattuale in caso di mancato pagamento di due rate previste dal piano di ammortamento.

Inoltre, alla data di presentazione delle domande di pagamento, egli aveva già ricevuto la notifica del provvedimento giudiziario decretante la risoluzione del contratto con relativa condanna al rilascio immediato dei terreni.

In specie, poiché si versa in ipotesi di occultamento doloso del danno, come correttamente evidenziato dalla Procura, non è intercorsa alcuna prescrizione.

3. In conclusione, in accoglimento della pretesa attorea, il Collegio condanna il convenuto MASCIA Mario, in proprio e quale rappresentante legale dell'omonima Ditta Individuale, alla refusione integrale dei finanziamenti pubblici a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), destinato al sostegno diretto degli agricoltori nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC), indebitamente percepiti per le campagne dal 2012 al 2022 ammontanti ad 79.747,27 (settantanovemilasettecentoquarantasette/27).

Sulla somma sopra determinata, è altresì dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dai singoli pagamenti ricevuti fino alla pubblicazione della presente sentenza, e dalla data della

pubblicazione sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata e sino al soddisfacimento del credito, gli interessi nella misura del saggio legale.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile approvato con D.lgs. n. 174 del 2016, e sono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezioni reiette:

- dichiara la contumacia del sig. MASCIA Mario, in proprio e quale titolare e legale rappresentante della omonima Ditta Individuale;

- condanna MASCIA Mario, in proprio, e l'omonima Ditta Individuale in persona del rappresentante legale pro-tempore MASCIA Mario al pagamento in favore del pubblico erario e, segnatamente di AGEA e ARGEA, della somma di euro 79.747,27 (settantanovemilasettecentoquarantasette/27), oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisate in motivazione.

Condanna, altresì i convenuti, nelle spiegate qualità, al pagamento delle spese processuali, in favore dell'Erario dello Stato, che vengono liquidate in euro 343,67 (trecentoquarantatre/67).

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.

L'Estensore — Il Presidente

(f.to digitalmente Elena Brandolini) — (f.to digitalmente Donata Cabras)

Depositata in Segreteria il 15/07/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus